

soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli alibi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro, degli avvocati svolgenti attività tributarie da almeno cinque anni e nel registro dei revisori contabili.

9. 6. Leone, Conte.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998, lettera a), aggiungere dopo « consulenti del lavoro », « degli avvocati e procuratori legali ».

9. 11. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Marengo, Fino, Carlo Pace, Armani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al comma 21 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anteporre le seguenti parole: « Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e ».

9. 01. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

(A.C. 5858 – sezione 5)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

*(Modalità di compilazione
del conto giudiziale).*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione

nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

(A.C. 5858 – sezione 6)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 13.

*(Organismo di controllo degli enti
non commerciali e delle ONLUS).*

1. Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 è inserito il seguente:

« 192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del-

l'organismo di controllo di cui al comma 190 ».

3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13. 10.** Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimerlo.

* **13. 1.** Berruti, Conte, Leone.

Sopprimerlo.

* **13. 3.** Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Marengo, Fino, Armani.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti.

13. 4. Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Armani.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: è investito fino alla fine del periodo.

13. 7. Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: di indirizzo.

13. 9. Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: indirizzo, promozione e.

13. 6. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 2 capoverso, sopprimere le parole: i poteri e.

13. 8. Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'applicazione del presente articolo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

13. 5. Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 2 miliardi.

13. 2. Berruti, Conte, Leone.

(A.C. 5858 — sezione 7)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Regime fiscale dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223).

1. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio

1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle indennità percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennità percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova società cooperativa, possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1, investendo nella società cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 3. Berruti, Conte, Leone.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di imprese costituite in forma individuale o societaria.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: alla costituzione di una nuova società cooperativa, *aggiungere le seguenti:* ovvero di una nuova impresa costituita in forma individuale o societaria.

***14. 6.** Repetto.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di imprese costituite in forma individuale o societaria.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: alla costituzione di una nuova società cooperativa, *aggiungere le seguenti:* ovvero di una nuova impresa costituita in forma individuale o societaria.

*** 14. 4.** Giovanni Pace, Armani, Antonio Pepe, Fino, Carlo Pace, Marengo, Contento, Carlo Pace.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di imprese costituite in forma individuale o societaria.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: alla costituzione di una nuova società cooperativa, *aggiungere le seguenti:* ovvero di una nuova impresa costituita in forma individuale o societaria.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

*** 14. 5.** (14. 7) Leone, Conte, Berruti, De Luca.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
14. 7 DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 3-bis.

0. 14. 7. 1. Leone, Conte.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973 n. 601 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo periodo la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « cinquanta ».

Nel secondo periodo le parole: « sessanta » e « quaranta » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « cinquanta » e « venticinque »;

3-ter. Il termine del 20 aprile 1998, previsto dal comma 1, dell'articolo 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa è fissato al 16 settembre 1999. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, a decorrere dal 21 aprile 1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999.

3-quater. Gli importi dovuti, se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere versati per il 40 per cento entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. 7. La Commissione

COMPENSAZIONE

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

(A.C. 5858 - sezione 8)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DA SENATO

ART. 15.

(Giochi).

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 15. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere la parola: anche.

* **15. 10.** Piccolo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

* **15. 14.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche in via temporanea con le seguenti: in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.

15. 12. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: in concessione con le seguenti: previa autorizzazione ovvero gara europea.

15. 2. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: accettazione aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 1999.

15. 13. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: i quali fino alla fine del periodo.

15. 3. Berruti, Conte, Leone, Rubino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle finanze, con apposito regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, è autorizzato ad introdurre il gioco del bingo, mediante affidamento in concessione, in via sperimentale, alla struttura che garantisce il gioco del lotto. Il suddetto periodo sperimentale non può superare i quattro anni e non potrà prevedere l'utilizzo di più di quattrocento sale per l'esercizio del gioco. La struttura affidataria per l'inizio e lo sviluppo della attività sperimentale del gioco e del suo indotto potrà associarsi ad una o società dell'Unione europea notoriamente esperte nella gestione di tale gioco. Alla fine del periodo sperimentale, valutando i risultati

conseguiti e le esperienze maturate, saranno bandite gare per la prosecuzione dell'esercizio di detto gioco.

15. 7. Mazzocchi, Rubino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono altresì riconosciuti come soggetti abilitati all'accettazione di scommesse a quota fissa le società residenti all'estero ed operanti per il tramite di agenzie di intermediazione italiane. Le stesse vengono riconosciute soggetto passivo d'imposta al netto dei prelievi già trattenuti all'estero.

15. 8. Piccolo, Rubino.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per tutta o parte della con le seguenti: per la parte di.

15. 4. Berruti, Conte, Leone.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione di tali somme deve essere sottoposta per un preventivo parere alle competenti commissioni parlamentari.

15. 5. Berruti, Conte, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

« a-bis) finanziamento di progetti, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, mirati alla costruzione e gestione di strutture di accoglienza per i cavalli dimessi dagli ippodromi, dai maneggi e dalle vetture da piazza a trazione ippica ».

15. 1. De Benetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che regola le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trasferimento e gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo in relazione alla presenza del fine di lucro e alla circostanza che la vincita, o la perdita, sia interamente, o quasi, aleatorio, con esclusione delle macchine dei giochi i cui servizi sono gestiti o affidati in gestione dalla Pubblica Amministrazione;

b) definizione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione come quelli nei quali non ricorrono gli elementi essenziali del gioco d'azzardo e determinazione, con decreto del Ministro dell'Interno, sentite le Associazioni Nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei limiti massimi, in quantità e valore, dei premi o vincite erogabili dagli stessi;

c) previsione di una autorizzazione di polizia per tutti i soggetti che effettuano la gestione economica in qualsiasi forma degli apparecchi di cui alla lettera b) del presente comma;

d) determinazione con decreto del Ministro dell'interno, delle prescrizioni tecniche e delle caratteristiche costruttive e funzionali degli apparecchi di cui alla lettera b);

e) previsioni di uno specifico preventivo accertamento, tramite un'apposita commissione tecnica di omologazione, dei dati di identificazione e della corrispondenza degli apparecchi di cui alla lettera b) o, se prodotti in serie, dei loro prototipi alle prescrizioni e alle caratteristiche de-

terminate dal Ministro dell'interno, per l'ammissione di detti apparecchi alla gestione economica in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, secondo disposizioni stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

f) previsione di disposizioni transitorie sia per la richiesta dell'autorizzazione di cui alla lettera c) da parte dei soggetti che, alla data dell'entrata in vigore del decreto di cui alla lettera e), svolgono attività di gestione economica degli apparecchi di cui alla lettera b), sia per la sottomissione degli apparecchi che, alla stessa data, sono installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, all'accertamento di cui alla lettera e);

g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, fine ad un limite massimo di 20 milioni (triplicabili in caso di recidiva), di confisca e di distruzione degli apparecchi, nonché di sanzioni amministrative accessorie, per le violazioni della presente legge e dei decreti di attuazione;

h) aumento dell'ammenda prevista dal nono comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel minimo, a lire 20.000.000 e, nel massimo, a lire 100.000.000;

i) soppressione delle disposizioni incompatibili con la presente legge.

15. 6. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 25/12/98 sono compresi i ricevitori del Lotto

come individuati dall'articolo 4 della legge n.528/82, nonché dal decreto ministeriale n.2/204975 del 6 maggio 1987.

* **15. 9.** Piccolo, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 25 dicembre 1998, sono compresi i ricevitori del Lotto come individuati dall'articolo 4 della legge n. 528 del 1982, nonché dal decreto ministeriale n. 2/204975 del 6 maggio 1987.

* **15. 16.** Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 25 dicembre 1998, sono compresi i ricevitori del Lotto come individuati dall'articolo 4 della legge n. 528 del 1982, nonché dal decreto ministeriale n. 2/204975 del 6 maggio 1987.

* **15. 20** (15. 9 e 15.16). Pagliuca.

(A.C. 5858 – sezione 9)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Il comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

- * **16. 6.** Colucci, Proietti, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani.

Sopprimerlo.

- * **16. 4.** Guarino, Pistone, Battaglia, Lucidi, Piccolo, Brunale.

Sopprimerlo.

- * **16. 5.** Berruti, Leone, Conte, Viale, Armosino, Crimi, De Luca.

Al capoverso sostituire le parole da: solo sino alla fine del capoverso con le seguenti: presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi, nonché nelle strutture cui sia affidata la concessione sulle dette corse.

- 16. 1.** Carlo Pace, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, son aggiunte, in fine, le parole: « e nei casi di trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed per donazione o altra libertà in linea retta di primo grado riconosciuti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

- 16. 01.** Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

COMPENSAZIONE

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopprese le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

- n. 1.** Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

- n. 2.** Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

(A.C. 5858 — sezione 10)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE AC-
CANTONATO NELLA SEDUTA DEL 27
APRILE 1999

ART. 2.

*(Modifiche alla disciplina dei redditi
di impresa).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) prevedere, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000 la facoltà per il contribuente di richiedere:

1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con

applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. comma 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;» sono inserite le seguenti: «la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla

data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di una perdita.

8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d)*, le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

9. Agli effetti del comma 8:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli

investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *d)*, del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di

contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

14. Al comma 7 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « Per specifici settori produttivi » sono inserite le seguenti: « o imprese »; e dopo le parole: « diversi criteri e modalità di deduzione » sono inserite le seguenti: « , compreso il superamento del predetto limite del 5 per cento. Per avvalersi di tali criteri e modalità, il soggetto interessato deve presentare apposita documentazione al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria attestante che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione vanno effettuate nella misura indicata, ancorché eccedente il suddetto limite, al fine di assicurare il normale esercizio degli impianti ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI
NELLA SEDUTA DEL 27 APRILE 1999

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
2. 82 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole da: i dividendi *sino*
a: n. 64 *con le seguenti:* gli utili di eserci-

zio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dalla agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e inclusi quelli.

0. 2. 82. 1. Leone, Conte.

Sostituire le parole da: e al 31 dicembre 1999 sino alla fine del comma con le seguenti: e successivi fino alla scadenza delle agevolazioni di cui sopra, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento delle perdite anche già riportabili.

0. 2. 82. 2. Leone, Conte.

Il comma 7 è sostituito con il seguente:

7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: da 8 a 12 inserire le seguenti: nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente.

2. 82. (Nuova formulazione). La Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limitatamente ai periodi d'imposta 1999 e 2000, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del citato testo unico, calcolate nella misura del 58,73 per cento dei predetti utili. La deroga non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

2. 66. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I dividendi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni indicate nell'articolo 106 dello stesso testo unico e per i quali è attribuito il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa qualora dalla loro imputazione derivi una riduzione od annullamento della perdita riportabile ai sensi dell'articolo 102 del suddetto testo unico.

2. 71. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Per le società indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

2. 70. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7, sostituire le parole da: relativi sino a: 1999 con le seguenti: le riserve e gli altri fondi presenti nei bilanci al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 74. (0. 2. 67. 1.) Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: comprese quelle anche già riportabili.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 67. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7 sostituire la parola: relativi con le seguenti: e quelli relativi.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 68. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

COMPENSAZIONI

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono soppresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

(A.C. 5858 – sezione 11)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

*(Disposizioni in materia
di federalismo fiscale).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonchè di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni

caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;

b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)* e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera *e)* avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera *b)* in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera *b)*, ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera *b)*;

f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;

g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera *i)*;

h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera *b)* alla

copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;

i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

l) previsione di una revisione del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di riservarli soltanto per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419, garantendo al contempo l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;

n) estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito del-

l'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;

p) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente ar-

ticolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 17, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere » sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali era-
riali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;

c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW »;

b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi

uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5.

7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'utente dell'impianto.

8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera *a*), le parole: « e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica » sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di